STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO VELICO SCIROCCO – MARINA DI RAGUSA

TITOLO 1° - COSTITUZIONE

Art.1) E' costituita in Marina di Ragusa un'Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile con la denominazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO VELICO SCIROCCO" abbreviata A.S.D. CIRCOLO VELICO SCIROCCO. Tale Associazione persegue finalità socio-culturali e sportivo-ricreative con assoluta assenza di lucro.

Art.2) L'A.S.D. Circolo Velico Scirocco si affilierà al C.O.N.I., accettando incondizionatamente e conformandosi alle norme e alle direttive C.O.N.I., alle federazioni sportive di competenza accettandone gli statuti ed i regolamenti, nonché agli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.): si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni o E.P.S. di appartenenza dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli Statuti e Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Art.3) L'Associazione ha sede in Marina di Ragusa, Lungomare Andrea Doria s.n.c. Il Consiglio Direttivo ove lo ritenga necessario, ha la facoltà di variare l'ubicazione sopra indicata nei limiti del territorio del Comune di Ragusa.

Art.4) Il distintivo dell'A.S.D. Circolo Velico Scirocco è un guidone triangolare rappresentato da una bandiera di colore bianco e blu con stampigliate sulla parte centrale le lettere CVS ed un nodo piano.

Art.5) Lo scopo dell'Associazione è:

a. promuovere e diffondere lo sport della vela;
b. promuovere e diffondere la navigazione sportiva e da diporto con qualunque mezzo di propulsione, con particolare riguardo per la vela;
c. organizzare manifestazioni, tornei e ogni altra attività sportiva in genere, con le finalità e con l'osservanza delle direttive C.O.N.I. e delle federazioni sportive e/o E.P.S. affilianti;
d. partecipare con imbarcazioni proprie o di propri soci e associati a manifestazioni sportive organizzate da altre associazioni sportive;
e. coordinare l'attività agonistica e sportiva dei soci e degli associati;
f. promuovere attività culturali e ricreative in favore di soci e associati, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.

Art.6) L'esercizio sociale ha inizio il 1°gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Art.7) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art.8) L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e non ritrae alcun provento dai beni demaniali in concessione. Durante la vita dell'Associazione è preclusa la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO 2° - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.9) I soci dell'A.S.D. Circolo Velico Scirocco sono distinti in:

a. soci fondatori – coloro i quali sono intervenuti alla stipula dell'atto costitutivo;

b. soci ordinari – coloro che vengono ammessi all'Associazione successivamente alla stipula dell'atto costitutivo;
c. soci benemeriti – coloro che per meriti particolari vengono nominati benemeriti dall'Assemblea dei soci e vengono esonerati dal pagamento della quota sociale.

La distinzione fra soci fondatori e soci ordinari è meramente formale e non sostanziale godendo entrambe le categorie dei soci dei medesimi diritti e doveri.

Art.10) Sono soci dell'Associazione tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione nella qualità di socio sia le persone fisiche di provata moralità, serietà ed educazione, che le persone giuridiche (Società, Associazioni ed Enti).
Tutti coloro i quali intendano far parte dell'Associazione dovranno redigere apposita domanda di ammissione predisposta dalla segreteria dell'Associazione; la domanda di ammissione deve portare la firma di 2 (due) soci presentatori e deve contenere l'indicazione della disciplina sportiva che il candidato intenderà praticare, nonché l'imbarcazione che intenderà utilizzare. Le eventuali variazioni della disciplina sportiva e/o dell'imbarcazione che il candidato ha dichiarato nella domanda di ammissione, dovranno comunque essere attinenti allo scopo sociale.
La domanda di ammissione dovrà contenere, oltre le generalità complete del candidato, il suo codice fiscale ed il suo indirizzo e-mail, necessario per tutte le comunicazioni dell'Associazione.
Con la presentazione della domanda di ammissione, il candidato si impegna ad uniformarsi e accettare quanto previsto dallo statuto sociale e dai regolamenti interni.
La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea dei soci.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni, dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare apposita domanda di ammissione predisposta dalla segreteria a firma dal proprio rappresentante legale.

Art.11) La qualità di socio decorre dalla data di presentazione della domanda di ammissione ed avrà effetto dopo il versamento della quota sociale e, ove previsto, della quota di ammissione e di tesseramento, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena la decadenza della domanda stessa.

Art.12) La qualità di socio non è trasmissibile ed è altresì esclusa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.

Art.13) Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna in particolare a:

a. osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport;
b. partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali;
c. contribuire alle necessità economiche sociali così come deliberato dall'Assemblea dei Soci;
d. non adire altre autorità che non siano quelle sociali o federali per la tutela dei propri diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione.

Art.14) Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci maggiorenni, in particolare, sono titolari del diritto di approvare e modificare lo statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché del diritto di eleggere i membri del Consiglio Direttivo

Art.15) Tutti i soci e gli associati hanno diritto, secondo le norme ed i limiti fissati dal regolamento interno, di:

a. usufruire delle sedi sociali;
b. usufruire delle imbarcazioni sociali;

c. tenere proprie imbarcazioni nei locali sociali o nello specchio d'acqua riservato all'Associazione versando, per ciascuna di esse, la quota stabilita dall'Assemblea o per essa dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni generali scaturite dall'Assemblea dei soci;
d. iscrivere la propria imbarcazione nei registri dell'Associazione e fregiarsi del distintivo dell'Associazione stessa.

Art.16) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'Assemblea dei soci la nomina dei soci benemeriti scelti fra persone che si siano particolarmente adoperate per il raggiungimento dei fini sociali. Il socio benemerito rimane escluso dal versamento della quota sociale, non ha diritto di voto e non può rivestire cariche sociali.

Art.17) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ovvero per morosità o indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo può sancire anche la cessazione di un socio che, sebbene iscritto a libro soci, contestualmente non paghi più la quota sociale, non frequenti più l'Associazione e non abbia presentato la domanda di dimissioni.

Art.18) I soci non hanno alcun diritto di proprietà sui beni sociali.

Art.19) Il socio che intenda dimettersi deve comunicarlo con lettera o altro mezzo idoneo, anche via e-mail, diretta al Consiglio Direttivo e/o al Presidente.

Art.20) Il socio che si dimette, che viene radiato, espulso o dichiarato cessato da parte del Consiglio Direttivo, perderà ogni diritto inerente la sua qualità di socio.

Art.21) E' istituita la categoria dei "Sostenitori amici della vela". A tale categoria possono essere iscritti i terzi che contribuiscano alle spese dell'Associazione in modo particolare. Agli stessi il Consiglio Direttivo può rilasciare un apposito attestato.

TITOLO 3° - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONI

Art.22) Gli organi dell'Associazione sono:
a. l'Assemblea dei soci;
b. il Presidente;
c. il Consiglio Direttivo;
d. il Collegio dei Probiviri.

Art.23) L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art.24) L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno alla fine dell'esercizio sociale e comunque non oltre il mese di marzo per provvedere all'esame e all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, all'approvazione dei programmi svolti e da svolgere, all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri, all'eventuale nomina, fra i soci, dell'Organismo di Controllo Contabile e quanto altro rientri fra le finalità proprie dell'Associazione.
La stessa Assemblea ordinaria dei soci che nomina il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario annuale (REFA) preventivo relativo all'esercizio sociale successivo, redatto dal Consiglio Direttivo uscente.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci deve avvenire mediante lettera inviata a tutti i soci aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima mediante affissione di avviso nella bacheca sociale e contestuale comunicazione a tutti i soci a mezzo posta elettronica o, in alternativa, a mezzo posta ordinaria, fax o telegramma. Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento dell'Assemblea nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria dei soci, in prima convocazione, risulta validamente costituita quando sono presenti, di fatto o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dalla prima, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea ordinaria dei soci delibera a maggioranza.
Non può essere adottata alcuna deliberazione su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, ma ciascun socio può richiedere al Consiglio Direttivo, entro il mese di dicembre, l'iscrizione di particolari argomenti: la relativa richiesta va fatta per iscritto.
Ogni socio può rappresentare per delega esclusivamente un altro socio e tale delega può essere conferita esclusivamente ai soci dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice Presidente o da persona legittimamente intervenuta all'Assemblea e nominata a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea ordinaria dei soci nomina un segretario e, se necessario, 2 (due) scrutatori. Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Art.25) L'Assemblea straordinaria dei soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la metà più uno dei soci in regola con i pagamenti all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno.
La convocazione deve avvenire con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria dei soci e per la validità della costituzione e delle votazioni sono richieste le stesse modalità necessarie per l'Assemblea ordinaria dei soci: per tutte le altre modalità previste per il corretto svolgimento dell'Assemblea straordinaria dei soci, valgono le modalità previste per l'Assemblea ordinaria dei soci.

Art.26) Sono elettori tutti i soci fondatori ed ordinari purché in regola con i pagamenti e non abbiano in corso provvedimenti disciplinari: la posizione economica deve risultare regolarizzata all'inizio della seduta.
Ogni socio ha diritto ad un voto e non potrà rappresentare in Assemblea più di un altro socio.

Art.27) Non possono essere eletti alle cariche sociali:
- tutti quei soci che non siano cittadini italiani o cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia;
- tutti quei soci che abbiano riportato condanne per delitti dolosi o comunque ritenuti gravi dall'Assemblea dei soci.

Gli eletti alle cariche sociali conservano l'incarico per la durata di un quadriennio e possono essere rieletti.
L'Assemblea elettiva può variare la durata dell'incarico al fine di far coincidere la scadenza del mandato del Consiglio Direttivo con la scadenza del quadriennio olimpico.

Art.28) Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, 5 (cinque) dei quali debbono essere soci con almeno 5 (cinque) anni di anzianità.
Si deroga alla disposizione di cui al primo comma solo in caso di assenza di soci con l'anzianità richiesta o di rinuncia scritta degli stessi a ricoprire la carica.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno e a maggioranza il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Il Presidente assegna agli altri consiglieri le cariche occorrenti al conseguimento degli scopi sociali.
In caso di rinuncia o di impossibilità a ricoprire la carica da parte di un consigliere, questi verrà sostituito dal primo dei non eletti, rispettando quanto previsto dal 1°e 2° comma del presente articolo. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Ciascun consigliere può nominare fra i soci uno o più collaboratori che lo coadiuvino nel compito assegnatogli. Detti collaboratori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art.29) Il Consiglio Direttivo ha, dopo l'Assemblea dei soci, i più ampi poteri per quanto riguarda l'amministrazione del patrimonio sociale e lo svolgimento delle attività dell'Associazione.
Esso provvede in particolare a:

a. amministrare l'Associazione;

b. deliberare la convocazione delle assemblee dei soci, a redigere l'ordine del giorno e gli avvisi di convocazione;
c. compilare i bilanci da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei soci;
d. proporre la nomina di soci benemeriti;
e. deliberare sulle nuove ammissioni a socio dell'Associazione e curare l'esame delle eventuali obiezioni alle ammissioni stesse;
f. coordinare le date, i luoghi ed i programmi delle regate, delle manifestazioni sportive e di altro carattere che l'Associazione organizzasse o bandisse;
g. provvedere per le spese previste e deliberate nel rendiconto economico e finanziario annuale (REFA);
h. compilare il regolamento interno per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
i. attuare le finalità previste dallo statuto;
j. attuare le decisioni dell'Assemblea dei soci;
k. valutare la riammissione di soci dichiarati radiati da precedenti Consigli Direttivi o Assemblee dei soci motivandone la decisione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di attivare un servizio di spaccio interno all'Associazione finalizzato alla somministrazione di cibi e bevande a favore dei soli soci e associati e agli aderenti ad Associazioni che svolgano la medesima attività ed appartenenti a Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva. L'eventuale gestione diretta del servizio deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni di Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Presidente e/o del Consiglio Direttivo.

Art.30) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di ammettere alla fruizione gratuita dei servizi resi ai soci e agli associati, gli atleti tesserati che svolgano attività agonistica in nome e per conto dell'Associazione fino al raggiungimento della maggiore età.
Per gli atleti tesserati con l'Associazione che abbiano conseguito risultati agonistici di rilievo in nome e per conto dell'Associazione, la fruizione di cui al comma precedente può essere estesa anche oltre il raggiungimento della maggiore età, limitandola, comunque, al periodo di attività agonistica.

Art.31) Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza di voti, purché sia presente il Presidente o il Vice Presidente.
Delle decisioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto, a cura del segretario, apposito verbale, da sottoscriversi dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente anche dai presenti alla riunione.

Art.32) Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci, autentica i bilanci, i diplomi, gli attestati in genere e tutti i documenti ufficiali dell'Associazione, sovrintende all'amministrazione dell'Associazione e alle attività da essa esplicate. In caso di impedimento o di assenza è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.
Nel caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà procedere immediatamente alla nomina di un nuovo Presidente e procedere secondo quanto previsto dall'art. 28.del presente statuto alla nomina del Vice Presidente del Segretario e alla sostituzione del consigliere dimesso. Il nuovo Consiglio Direttivo così formato, svolgerà le proprie funzioni fino alla scadenza naturale del mandato.

Art.33) Il Consiglio Direttivo può:
a. radiare il socio in ritardo di oltre 6 (sei) mesi nel pagamento della quota sociale o di qualsiasi altra quota dovuta all'Associazione, dando un preavviso di 30 (trenta) giorni al debitore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: le spese postali verranno addebitate al socio moroso;
b. proporre al Collegio dei Probiviri, a seconda della gravità dei fatti, l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti da irrogare al socio che ha violato una o più norme statutarie:
   i. ammonizione;
   ii. sospensione fino ad un termine massimo di 12 (dodici) mesi;
   iii. espulsione.

In particolare il Consiglio Direttivo potrà proporre l'espulsione del socio:

a. che abbia gravemente violato lo statuto o il regolamento interno;
b. che abbia compromesso in qualunque modo il nome dell'Associazione;
c. che si sia avvalso della sua qualità di socio dell'Associazione per trarne un utile pecuniario;
d. che per fondati e gravi motivi, il Consiglio Direttivo ritenga non possa più fare parte dell'Associazione.

Art.34) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi, che nominano fra di loro il Presidente, e da 2 (due) supplenti.
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei soci, preferibilmente fra i soci, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non possa essere costituito così come nominato dall'Assemblea dei soci, sarà compito del Consiglio Direttivo provvedere alla nomina di un nuovo Collegio di Probiviri; in tal caso sarà necessaria la preventiva approvazione delle parti interessate: l'eventuale rifiuto di una delle due parti dovrà essere redatto in forma scritta con le motivazioni del rifiuto: sulle motivazioni il Consiglio Direttivo delibererà a proprio insindacabile giudizio.
Il Collegio dei Probiviri, oltre alle controversie di cui all'art.35, decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
a. ammonizione
b. sospensione fino ad un massimo di dodici mesi;
c. espulsione.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere riportate per iscritto su apposito verbale e consegnate al Consiglio Direttivo che dovrà renderle operative nei modi e nei tempi indicati dal verbale stesso.

Art.35) Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e l'Associazione, saranno sottoposte alla decisione del Collegio dei Probiviri che giudicherà liberamente, senza alcuna formalità di procedura, motivando in forma scritta la decisione e rispettando il principio di imparzialità e di difesa.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono insindacabili.

Art.36) L'Organismo di Controllo Contabile viene nominato dall'Assemblea dei soci e dura in carica 4 anni ed è composto preferibilmente da due o più membri nominati tra i soci. L'Organismo di Controllo Contabile si occupa di controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario annuale (REFA) alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, e presenta all'Assemblea dei soci la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario annuale consuntivo. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al Rendiconto economico e finanziario annuale. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.

TITOLO 4° - PATRIMONIO SOCIALE, RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO ANNUALE E QUOTE SOCIALI

Art.37) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a. i contributi dei soci sia a titolo di quote sociali annuali ivi comprese eventuali more, sia a titolo di quote di ammissione dei soci ordinari, sia a titolo di quote UNA-TANTUM, sia a titolo di corrispettivo specifico per servizi resi;
b. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto economico e finanziario annuale;
c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d. eventuali donazioni, elargizioni e lasciti in denaro o in natura;
e. i proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
f. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
g. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

h. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
i. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
j. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
k. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
l. altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Art.38) L'ammontare delle quote sociali, delle quote di ammissione e delle quote UNA-TANTUM viene stabilito dall'Assemblea dei soci.
L'Assemblea dei soci stabilisce anche l'ammontare dell'eventuale tassa di mora da versare in caso di ritardato pagamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo stabilisce il corrispettivo dovuto dai soci per la fruizione dei servizi specifici ad essi resi.
Le quote sociali sono annuali e si riferiscono all'anno sociale.
Le quote sociali possono essere rateizzate su delibera dell'Assemblea dei soci e dovranno comunque essere versate entro la conclusione dell'esercizio cui si riferiscono. L'Assemblea dei soci stabilirà anche le date di scadenza per il pagamento delle quote sociali annuali ed il loro importo: qualora poi l'ammontare delle quote sociali rateizzate fosse superiore a quello della quota sociale annuale pagata in unica soluzione, tale differenza dovrà essere considerata come mora.
L'Assemblea dei soci può anche stabilire di scontare la quota sociale annuale prevedendone il pagamento al massimo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. L'ammontare dello sconto e la data ultima utile per fruire dello sconto verranno stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo può esonerare dal pagamento della quota di ammissione, qualora sia stabilita:
a. Il socio dimissionario che abbia fatto richiesta di riammissione;
b. I familiari dei soci anche se dimessi;
c. l'atleta agonista che al compimento del 18° anno di età presenti domanda di ammissione all'Associazione;
d. l'atleta agonista che abbia conseguito risultati di rilievo durante la propria attività e al termine della stessa presenti domanda di ammissione all'Associazione.

TITOLO 5° - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.40) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci da parte di soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata dalla maggioranza dei soci avente diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
Art.41) In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria dei soci nominerà due o più liquidatori scegliendoli, preferibilmente, fra i soci; esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni individuate dall'Assemblea straordinaria dei soci, che perseguano analoghe finalità e comunque la promozione e lo

sviluppo dell'attività sportiva, per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Resta esclusa la suddivisione del patrimonio sociale fra i soci.

TITOLO 6° - DISPOSIZIONI FINALI

Art.42) Qualsiasi modifica al presente statuto potrà essere apportata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci adottata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto presenti in assemblea.

Art.43) Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.V. (Federazione Italiana Vela)a cui l'Associazione è affiliata e, in subordine, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.